



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 15 DEL 04/12/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CONSENTIRE DI EFFETTUARE IL TAMPONE RAPIDO A BORDO DELL'AUTOVETTURA DEGLI UTENTI DELLA STRADA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

VISTA la domanda presentata dalla ditta ONILAB S.r.l. di Vercelli. Via Marsala n. 10 tendente ad offrire la possibilità a pagamento per effettuare tamponi rapidi al fine di verificare la possibile esposizione al virus COVID-19 da parte degli interessati;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza nell'attività in oggetto a favore degli utenti interessati e del personale operante la campionatura dei test;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Borgolavezzaro all'utilizzo gratuito della sala polivalente sita in Via Oncia per le attività di interesse generale;

PRESO ATTO che sarà necessario vietare la sosta negli stalli presenti integrando con pannello di R.F. lungo la via Oncia in entrambi i sensi di marcia, al fine del corretto svolgimento delle attività in argomento;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con orario 10.00/14.30, con pannello integrativo di rimozione forzata lungo la via dell'Oncia in entrambi i sensi di marcia negli appositi stalli, per il giorno 06/12/2020;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

DEMANDA

All'Area LLPP la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di maltempo o di eventuali motivazioni che impediscano lo svolgimento dell'attività, la stessa sarà recuperata in data da decidere;

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE

Dott. Pier Giovanni Cavalotto